

IL DIRITTO DAL BASSO

Paolo Cendon - Università di Trieste

Riassunto: L'intervento fa il punto sull'amministrazione di sostegno, discutendone indirizzi generali e differenze di applicazione in ambiti regionali. Si indicano scale di priorità del tutto nuove e il maggior impegno richiesto rispetto al passato. Si esamina la delicatezza dei compiti del giudice tutelare, sottolineando l'importanza di saper ascoltare il paziente, accogliendo in profondità i suoi bisogni, oltre alla diversa tecnica redazionale per decreti o ordinanze. Si approfondiscono le differenze tra amministrazione di sostegno e interdizione, esaminando i tratti di originalità con particolare riferimento alle diverse combinazioni e tipologie e all'implicazione di nuove discipline. Si sottolinea l'importanza della netta separazione tra i ruoli degli operatori e quello dell'amministrazione di sostegno. Di particolare rilievo, tra le novità della legge 6/2004, la menzione dei compiti affidati agli operatori dei servizi socio-sanitari. Non vanno infine trascurati, tra i diversi attori della vicenda, i riflessi avvertibili sul piano del linguaggio - le strade destinate cioè ad aprirsi, con quel richiamo, sul fronte di una progressiva giuridificazione della devianza.

Parole chiave: Amministrazione di sostegno, giudice tutelare, interdizione, quotidianità, servizi

Suggerimenti antipsichiatriche

Amministrazione di sostegno: rispetto agli scenari invalsi sino a ieri, ben diverse - una volta che i profili del sostegno (non incapacitante) vengano messi in primo piano - si presenta il cammino da seguire operativamente.

Così per quanto concerne, anzitutto, i richiami al "progetto personalizzato" che attiene al soggetto preso in carico - motivo in cui si lascia cogliere, secondo molti autori, il filo conduttore dell'intera riforma. Vari i passaggi da sottolineare al riguardo.

Spicca in primo luogo la fermezza con cui il legislatore mostra, nel testo del 2004, di aver preso le distanze da ogni suggestione di tipo "antipsichiatrico" (trionfo del principio di autodeterminazione, contrarietà ad ogni T.S.O., ripudio della scienza e della medicina tradizionale, morte della famiglia, principio del piacere, anti-istituzionalismo a oltranza, etc.). Ed è un passaggio che ben pochi dubbi lascia, all'interprete, circa il percorso da imboccare volta a volta.

Se è pacifica, in generale, la necessità che le aspettative del beneficiario figurino presidiate scrupolosamente (e che egli sia, anzi, incoraggiato a coltivare i propri sogni, piccoli e grandi: art. 410 c.c.); se è indubbio che occorrerà tollerare - quanto a stile di vita - capricci, fughe in avanti e bizzarrie di varia sorta (escludendo, di norma, contro-interventi idonei a generare frustrazioni o sconforto: cfr. Mazzoni 1988, 494-495): altrettanto netta è, da parte dell'ordinamento, la sottolineatura circa l'obiettivo invalidabilità di alcune soglie di normalità/civiltà, nell'accudimento dei disabili.

In nessun caso, l'astratta comprensione per filosofie selvagge o anticonformiste potrebbe (da parte del g.t. o dell'amministratore) giustificare l'asseccamento di istanze annunciandosi come incompatibili, già sulla carta, con la sopravvivenza alimentare, sanitaria, economica, logistica, o con gli *standard* di un sia pur minimo benessere - dell'interessato o delle persone a lui vicine.

Poco importa, qui, domandarsi quanto spesso la "drammaticità" di certi episodi di cronaca, relativi a individui in serio pericolo di vita (vicende di sospensione dei trattamenti sanitari, di operazioni chirurgiche mutilanti, di trasfusioni nei confronti di testimoni di Geova - col puntuale rifiuto dell'interessato a seguire il consiglio dei medici), sia da attribuire - nell'Italia di oggi - al dato di una scarsa presenza/efficienza dei Servizi sociosanitari, lungo il contesto circostante.

Una responsabilità della pubblica amministrazione, o degli addetti privati alla cura e all'assistenza, non potrà negarsi, verosimilmente, allorché emerga che la ricerca tempestiva di un dialogo (spettacularizzazione dei *mass-media* a parte) avrebbe reso quel contrasto meno rovente - senza ricorsi obbligati alla durezza, anche fisica, al momento di eseguire certe scelte.

Resta il fatto che ogniquale volta figurino in gioco prerogative fondamentali, comunque momenti di rango (indiscutibilmente) superiori rispetto a quelli cari in via contingente al beneficiario - e tali da sconsigliare titubanze di sorta, presso gli uffici preposti alle decisioni - le linee di una copertura quotidiana *ex l. 6/2004* saranno definibili pur senza minute approvazioni, e in casi limite anche contro l'esplicito parere, di quest'ultimo.

Linguaggio, esistenza

Né il discorso è desinato a valere, beninteso, soltanto nei frangenti più estremi. Anche rispetto all'esistenza quotidiana, per le voci più correnti di gestione (dalle esigenze della pulizia al riscaldamento, dalle tasse ai vestiti o alla corrente elettrica, dall'acqua dal condominio o alle badanti, etc.), vi sarà uno zoccolo di "non eccentricità antropologica" al centro dei progetti da intrecciare.

Combinazioni poco ortodosse - scontati ancora una volta i doveri dell'ascolto, nonché gli impegni alla ricerca della persuasione, verso l'interessato - sarebbero ammissibili soltanto là dove i pericoli (di degrado alimentare, igienico, ambientale) apparissero significativamente meno gravi rispetto ai contraccolpi che minaccerebbero, *hic et nunc*, invadenze/imposizioni troppo drastiche: rischi di scontro o ribellioni, manie persecutorie senza ritorno, ostinazioni sorde, tentazioni autolesionistiche.

Eloquente, in tal senso, il linguaggio impiegato dal legislatore del 2004 (Martinelli 2005, 136-137; Tagliaferri 2008, 233)

Valga l'esempio di espressioni quali "interessi ed esigenze di protezione della persona", "espletamento delle funzioni della vita quotidiana", "necessario per assicurare la loro adeguata protezione", "condizioni di vita personale e sociale", "interessi morali e patri-monialiali del minore o del beneficiario".

Non è difficile, in quei passaggi del c.c., cogliere l'eco delle discipline (extragiuridiche) che meglio hanno saputo analizzare, anche sul piano del linguaggio, i nodi della colloquialità inter-individuale - nonché l'impronta dei settori privatistici che più sono venuti fiorendo in chiave realistico/antropologica, da vent'anni in qua: danni alla persona, interessi del lavoratore, crisi della famiglia, beni a valenza esistenziale, contratti del tempo libero, assistenza medica.

Le questioni generali da affrontare, quando si parla di persone "deboli", non sono in effetti di poco conto. Così anzitutto (com'è stato più volte rilevato) a proposito degli ostacoli che s'incontrano sul terreno del linguaggio.

Non si tratta soltanto delle difficoltà di intrattenere un dialogo con provincie - del sapere o dell'esperienza - dalle quali lo studioso del diritto può, ai giorni nostri, sempre meno prescindere: lemmi del psichiatrese, del biologhese, dell'economiche, del sociologhese, etc. Ancor meno facile, soprattutto per il civilista, è trovarsi a proprio agio nei rapporti (inevitabili d'altro canto, per chi si occupi di sfortuna e di devianza) con il lessico di certe leggi regionali.

Il riscontro - mettiamo - di sostantivi come "standard", "verifiche", "parametri", "training"; e magari "gradualità", "emarginazione", "disadattamento sociale". Verbi allusivi o suadenti quali "stimolare", "partecipare", "programmare", "coordinare", "privilegiare". Avverbi esitanti, formule piene di riserve e chiaroscuri, come "al massimo", "eventualmente", "il più possibile", "prevalentemente", "di ogni tipo", "pur nella specificità delle misure terapeutiche".

Oppure espressioni (rivelatrici circa il *pedigree* scolastico di certi funzionari regionali) quali "bacino di utenza della struttura", "ridotto livello di autonomia relazionale", "apporto di qualificate competenze", "forme alternative di intervento", "adeguate soluzioni residenziali a livello territoriale", "formazione di una coscienza sanitaria".

Talora stilemi ancor più criptici, che mai ci si aspetterebbe di rinvenire in un testo normativo. Le strutture, ad esempio, come sono? "Alternative in funzione deistituzionalizzante". Di cosa occorre sempre tener conto? Dei "bisogni reali del territorio di pertinenza". Cosa va invece combattuto? "Ogni forma di discriminazione e segregazione". Gli interventi come dovrebbero essere? "Multidisciplinari" nonché tali da "agire sui bisogni socio-psicologici della comunità".

E così di seguito. Cosa sarà bene evitare? "Frammentarietà e deficienze di azione". E gli schemi di lavoro? Meglio quelli "programmati, in modo coordinato ed articolato secondo le necessità della collettività e degli assistiti". La Commissione invece? "Ha il compito di formulare proposte intese alla realizzazione degli interventi [psichiatrici] a carattere globale, alla definizione dei relativi ambiti e fabbisogni di personale e strutture, nonché alla vigilanza e coordinamento sulla relazione e funzionamento dei servizi [psichiatrici]".

Quotidianità, dinamismo

Due allora - se si pensa al “sostegno” per chi accusi margini ridotti di autosufficienza (specialmente sul fronte degli affetti, dello svago, della creatività, della partecipazione sociale) - le ricadute più importanti.

(a) Da un lato l'approdo a scale di *priorità* del tutto nuove - opposte, per certi versi, rispetto alla logiche dell'interdizione e dell'inabilitazione - fra questa e quella voce di spesa. Dovendo in partenza sottolinearsi (accanto all'ovvia inammissibilità di follie dissipatrici, e semmai all'opportunità di investimenti più accorti, di una maggior lucidità manageriale) l'impresentabilità di falserighe in cui motivi dell'incoraggiamento per il fare non reddituale, anche quello meramente voluttuario, figurassero - in nome di nostalgie pan-risparmiatrici, o di ossequiosità per gli eredi in attesa - accantonati ingiustificatamente.

(b) Dall'altro lato l'importanza ben maggiore, questa volta sul crinale patrimoniale, del momento *dinamico* fra le svariate poste in gioco (in generale Mengoni 1988, 361; Zatti 1988, 116). Trattandosi di riconoscere come i tratti della staticità amministrativa appaiano assai più a loro agio, di regola, davanti a patrimoni di una certa entità, che non invece là dove - ai fini dell'entrata in gioco dello strumento vicariale - poco o nulla interessa quanto le ricchezze del destinatario siano consistenti.

Dovendo ammettersi, cioè, come i richiami al (motivo di un congruo) “decisionismo” negoziale risulteranno assai meno pertinenti rispetto a istituti come l'interdizione e l'inabilitazione (quando il rappresentante mira soprattutto a respingere gli assalti ai beni, da parte dei terzi) che non invece sul crinale dell'amministrazione di sostegno: dove il problema è in prevalenza quello di scongiurare i guasti minacciati dall'inerzia accidiosa o rassegnata del soggetto, e dove - se i titoli pericolanti non venissero venduti in tempo, le tasse non pagate, la cura termale o la dentiera differita, il box tenuto sfitto, la barca lasciata a marcire in porto, la pensione dimenticata alla posta, il tetto non aggiustato - le conseguenze sarebbero non di rado esiziali (cfr. già i rilievi di Iudica 1988, 387).

Complessità

Nessun dubbio come tutto ciò sia destinato, in prospettiva, a richiedere alla gran parte degli “addetti ai lavori” - e più ampiamente alla macchina complessiva della giustizia - un profusione di energie ben maggiori rispetto alla situazione *pre-2004*.

È questo anzi uno snodo intorno a cui non poche *chances* si giocheranno, verosimilmente, in vista di una piena affermazione dell'A.d.S. a livello applicativo - città per città.

Duplice l'ordine dei riscontri al riguardo.

Le variazioni di tipo quantitativo, in primo luogo. Scambi di competenze più frequenti, fra giudice tutelare e tribunale, un *target* più nutrito di destinatari; e poi, via via, amministratori sempre nuovi da immaginare (come numero e specializzazione), impegni

quotidiani per l'ufficio del p.m., un *tot* più alto di fascicoli da curare, nelle varie sedi. Più soggetti, pubblici e privati, coinvolti sistematicamente nelle procedure - il disabile, i suoi parenti, il *milieu* ambientale, i servizi socio-sanitari, eventualmente l'avvocato, il notaio, il consulente tecnico, etc.

I mutamenti di ordine qualitativo, in secondo luogo. Maggior spazio riconosciuto alla discrezionalità del magistrato (Matera 2005, 216; Milone 2005, 83 ss.; Serrao 2006, 1165; Venchiarutti 2006, 1109), un *mix* di risvolti personali e patrimoniali dietro ogni vicenda; decisioni più intriganti da prendere - al di là di un semplice "sì" o "no" all'incapacitazione (come in passato). E, ancora, corralità di tanti passaggi dell'istruttoria, importanza accresciuta dei saperi extragiuridici (soprattutto in ambito "psi"); frequente allargarsi/restringersi nel contenuto dei decreti, con lo scorrere del tempo: vocazione dei provvedimenti a rinnovarsi di frequente, a seconda delle circostanze. E il discorso potrebbe continuare.

Come opera il giudice

Indicativa - rispetto a questi vari aspetti - la delicatezza dei compiti che il legislatore assegna, sul terreno dell'A.d.S., al giudice tutelare (Fassone 2004, 29; Pescara 2004, 19; Tagliaferri 2008, 99 ss.; e già Lisella 2003, 60 ss.).

Ben poche le eventualità in cui lo sbocco di un'istanza giudiziale si profili, in effetti, come del tutto scontato *ab origine*.

Più numerose, dopo il 2004, le vie d'uscita sulla carta - maggiori, e più insidiose, le zone grigie fra una situazione e l'altra. In quel caso converrà, poniamo, assecondare puntualmente la domanda dei ricorrenti, con un decreto istitutivo dell'amministrazione di sostegno, e correlativa nomina del vicario. Altrove apparirà preferibile (trattandosi di un disabile ben seguito in famiglia, in discrete condizioni psicofisiche) la soluzione di un nulla di fatto, senza interventi di sorta. Là ancora il g.t. potrebbe orientarsi - tale almeno l'opinione di certuni - verso l'apertura di un giudizio di interdizione, o di inabilitazione, con correlativa trasmissione degli atti al tribunale.

E puntare su un cammino, o sull'altro, potrà non riuscire agevole talvolta.

Non meno ampia - una volta che la strada imboccata sia quella dell'amministrazione di sostegno - la rosa delle opzioni che si apriranno innanzi al g.t. Meglio, in quel frangente, l'attribuzione al vicario di poteri pienamente rappresentativi? O più opportuno invece l'approdo a un modello curatoriale?

Un po' come nella fiaba dei fratelli Grimm. Quando Gianni il porcaro, ecco il racconto, va a corte per chiedere la mano della principessa, pronto a sfidare il destino. E, dopo che tre principi sono stati decapitati, per non aver saputo rispondere alle domande della bella, si sente chiedere da quest'ultima (pronta a sposarlo se lui supererà la prova, e a passarlo al boia se no): "Dimmi quante sono le stelle in cielo".

Al che Gianni replicherà: "Datemi un foglio di carta grande come un lenzuolo, una

penna, un calamaio, ventiquattr'ore di tempo". Con tutto quel che segue. Gianni che scompare in una stanza per un giorno intero, uscendone col foglio di carta arrotolata, che viene porto alla principessa, la quale lo spalanca al cospetto della corte, scoprendolo riempito tutto di puntini di inchiostro; e sentendo poi Gianni che le sussurra: "Conta tu stessa; quanti sono i puntini sul foglio, tante le stelle in cielo".

Così i soggetti deboli - quelli in giro per le strade o dentro casa. Tanti e differenti tra loro; fatti anch'essi, come Gianni e la principessa, per guardare le stelle e per non contarle, per vivere "felici e contenti".

Ecco le parole chiave dell'amministrazione di sostegno, allora. Sapere - il giudice, il p.m., gli operatori sociosanitari - *ascoltare* quanto occorre l'interessato, mirare a conoscere in primo luogo i suoi bisogni. E, sulla base di quella presa d'atto, confezionare poi un assetto irripetibile di sostituzioni, di affiancamenti, di momenti curatoriali.

Lo stesso per i punti a seguire. Durata dell'istituenda protezione: prevedere fin dall'inizio una scadenza o evitare di apporre termini di sorta? Scelta dell'amministratore: restare entro i confini domestici o cercarlo, piuttosto, al di fuori? Sovranità per il beneficiario: mantenerla intatta, conservare all'interessato alcuni poteri, sospenderli tutti quanti - salvo quelli elementari?

Il modo stesso di operare, a livello istruttorio. Risorse più sottili cui fare appello, nuovi intrecci culturali e metodologici, spesso anche al di fuori dello *strictum ius*. Necessità di soppesare attentamente le ricadute esistenziali delle decisioni - un'altra sensibilità nell'orientarsi. I vantaggi della perspicacia allora, i doveri dell'ascolto: quali le reazioni probabili dell'interessato, di fronte all'assunzione di un certo provvedimento restrittivo della libertà (magari più che giustificato in astratto), quanti i pericoli di futuri struggimenti in famiglia?

Scritto e orale

Diversa anche la tecnica per la redazione di ordinanze e decreti.

Il dato inedito nell'agenda del g.t., dopo la l. 6/2004: consapevolezza che gran parte delle risoluzioni attinenti a quel certo beneficiario avranno vita breve, potendo modificarsi già all'indomani, per cambiare ancora il mese successivo. Tempo a disposizione per ciascuna pratica: lo stretto indispensabile - e sempre meno, c'è da credere, via via che venga migliorando l'efficienza dei presidi giudiziari e sociosanitari (stante il numero dei casi da seguire in contemporanea, nel territorio).

Propensione a trascrivere, allora, ogni sequenza istruttoria per sommi capi, quasi in forma stenografica, tenendo presente il contesto circostante: nella certezza che l'insieme varrebbe, all'occorrenza, a decodificare i frammenti meno chiari. Per le singole amministrazioni di sostegno: cartelle e schedari (mezzi pieni cioè) mezzi vuoti - fogli d'album punteggiati di sigle, abbreviazioni, rimandi interni.

Ricadute sugli uffici in tribunale: nulla di significativo fintantoché la riforma del 2004

resti al palo - corridoi vuoti, allora, silenzio, porte chiuse. Altrimenti il contrario: cancellerie affollate, va e vieni degli operatori, toni accesi nelle discussioni, magistrati spesso fuori stanza (visite domiciliari, art. 407 c.c., 2° co.). Più difficile sostituire un giudice bravo, premuroso con gli “utenti”; ogni trasferimento implicherà la dispersione di un patrimonio di ricordi, con minacce di abbandono per i più vulnerabili - troppi essendo, a carico del successore, i fondali extragiuridici da ripristinare.

Linguaggio proprio del (neo)istituto di cui all'art. 404 ss c.c.: informale assai più spesso che solenne, tracce orali di gran lunga prevalenti su quelle scritte: e la stessa scrittura ridotta abitualmente a stilemi da bloc notes. *Privacy*, nessi impliciti, anonimato obbligatorio, *omissis*. Ciascun provvedimento quale punta di un sommerso tacito, rimesso alla buona memoria del “conduttore”; ogni *dossier* come una sorta di biografia a puntate, verbalizzata solo in parte - così fino all'ultimo giorno del beneficiario.

Per gli storici futuri della “debolologia”: destino di ogni vicenda privata del malessere a restare alquanto misteriosa, a lasciarsi ricostruire - negli archivi del diritto civile, per l'Italia del XXI secolo - limitatamente ai tratti più vistosi.

Caso per caso

Non sorprende che della protezione per gli individui svantaggiati si tenda allora a parlare, oggigiorno, come di una realtà destinata a prendere vita assai più “dal basso” (secondo le tracce fornite dal giudice) che non dall'alto (in forza di questo o quell'archetipo codicistico).

Rispetto agli scenari propri dell'interdizione - basta leggere il c.c. del '42 - le differenze non potrebbero essere più marcate (Vencharutti 2005, 164 ss.).

(a) Là - c.c. versione originaria - il postulato di una netta superiorità dello *ius scriptum* rispetto ad altre fonti; un approccio semplificato all'universo delle malattie mentali (cfr. Pazé 2003, 77; Peloso e Ferranini 2005, 69 ss.). Interesse per i soli versanti patrimoniali del diritto privato, anche trattandosi di opzioni relative a soggetti disabili; lo statuto del disagio come un blocco rigido, fitto di elenchi e di minuzie: nessun tratto disciplinare patteggiabile più di tanto (“devono” essere interdetti, così il vecchio testo dell'art. 414 c.c.), ogni prescrizione pressoché definitiva. Esclusa la possibilità di ritocchi *ope iudicis*, impensabili aggiustamenti a seconda delle circostanze - basti rammentare le trascorse dispute sul matrimonio dell'interdetto.

Dopo il 2004 invece: ridimensionati i miti circa l'autosufficienza, e l'intoccabilità di principio, delle regole scritte; diffusa attenzione degli interpreti verso i crinali affettivi e colloquiali della debolezza. Il legislatore incline ad operare soprattutto quale araldo di linee di civiltà, sul terreno culturale e strategico. Pluralità di assetti difensivi entro il sistema privatistico, diffusa interscambiabilità fra l'uno e l'altro: colmature e integrazioni rimesse al formante giudiziario - per le varie sequenze che interessino: il se, il quanto, il dove, il come del sostegno, e così via.

(b) Ancora: là (*ancien régime*) riluttanza a concedere al “deviante” margini apprezzabili

di autonomia. Su ogni questione l'ultima parola - oltre certe soglie di importanza - affidata al consulente tecnico d'ufficio; con l'interdicendo/inabilitando nessun dialogo di cui prefigurare i contorni, le atmosfere ideali; niente più che riscontri burocratici, confinati all'inizio della procedura.

Il contrario sul terreno dell'A.d.S. (Mozzanica 2004, 135 ss.; Muggia 2004, 180). Nessuna limitazione alla sovranità propria del beneficiario, nulla almeno di scontato in partenza; i riverberi di ordine emotivo e personale (familiari, sanitari, psicologici, ambientali) quali incognite da valutare previamente, spesso da calcolare insieme. Presa d'atto che le difficoltà di gestione possono nascere non soltanto dalla "follia", e che di quest'ultima, oggi come ieri, non esiste un unico stampo sulla terra. La quotidianità sempre al centro del procedimento: nuovi spazi di reclamabilità, altre legittimazioni, forme inedite di trasparenza - al di là di ogni autoritarismo - da immaginare a garanzia dell'interessato.

(c) Con l'interdizione, l'*unicità* come misura di qualsiasi cosa; l'incapacità quale gabbia fatta per applicarsi a ciascun sofferente nell'identica maniera, insuscettibile di variazioni (Ponti e Bovio 1988, 130). Tutti uguali fra di loro i tutelati: stesso labirinto di divieti istituzionali, stesso bagaglio di assoggettamenti al vicario o al tribunale.

Né va dimenticato che, se pure l'interdizione è stata addolcita dal legislatore del 2004 in un paio di passaggi (l'art. 414 c.c. è stato cambiato un pochino; un altro articolo, il 427, consente oggi di far ricorso allo schema curatoriale per qualche atto da compiere), è rimasto in vigore per il l'interdetto invece il "no" al matrimonio, e così pure il "no" al testamento, il "no" alla donazione, il "no" al riconoscimento del figlio naturale, e così via.

Di fatto, l'interdizione è rimasta quella di prima, anche nel nome. Il pedigree è quello di sempre. E il Tribunale non può fare nulla per ammorbidirla, neanche se vuole: è mancato nel nuovo testo l'inserimento di una previsione speculare rispetto dell'art. 411, ult.co., c.c. - ossia una norma volta a permettere ai giudici di tenere indenne il disabile, nel momento in cui lo si interdica, rispetto qualcuno degli impedimenti sopra indicati.

O tutto o niente, prendere o lasciare.

Basterà ai terzi, una volta appurato di aver dinanzi qualcuno con uno *status* del genere, scorrere semplicemente gli articoli del c.c.: qualsiasi interrogativo troverà risposta - nessun'altra ricerca sull'interlocutore è necessaria.

L'opposto con l'A.d.S.: *pluralità* di combinazioni antropologiche, disomogeneità quale costante dell'istituto. Per ogni creatura versante in difficoltà un decreto personalizzato del giudice tutelare - emesso appositamente su suo conto, tale da cucirle intorno un "vestito su misura". Tutti diversi fra di loro i beneficiari.

Ben poco, sul conto di un individuo protetto *ex art.* 404 s., racconterebbe questa

volta il c.c.; troppe le clausole generali nel testo, troppo ampio il *range* delle variabili statutarie. Occorrerà l'attenta disamina di "quel" provvedimento giudiziale, sapendo di dover anzi rinnovare il controllo periodicamente, lungo i vari registri ufficiali che interessano - se è vero che già all'indomani questo o quel particolare di vaglio potrebbe essere cambiato.

Il richiamo ai servizi

Di particolare rilievo poi, tra le novità della legge 6/ 2004, la menzione dei compiti che figurano affidati agli operatori dei servizi socio-sanitari, nel procedimento di amministrazione di sostegno (Passanante 2006, 248; in generale Pirella 1988, 148 ss.; Bellanova 1997, 104 ss.; per qualche rilievo Saponara 2004, 36; Martinelli 2005, 137).

Si tratta di un riferimento, per vari aspetti, tutt'altro che sorprendente: quanti non sono, nell'esperienza di una persona in difficoltà, i crinali tali da richiedere l'intervento di un presidio assistenziale - di questo o di quel genere, su basi contingenti o stabilizzate? E in frangenti siffatti, come attesta una scorsa al c.c. o alle leggi collegate, la voce del legislatore finisce per farsi sentire pressoché sempre (si pensi, ad es., al rdl. 1404/1934, artt. 25 e 27, sui minorenni irregolari; alla l. 833/1978, art. 26, sul Servizio Sanitario Nazionale; alla l. 194/1978, artt. 5 e 12, in materia di interruzione di gravidanza; all'art. 403 c.c., nonché a varie disposizioni della l. 184, a proposito dell'affidamento familiare; alla l. 184/1983, artt. 4, 5, 10, 12, 22, nonché alla l. 285/1997, art. 4., relativamente all'adozione; all'art. 18 della Conv. di New York sui diritti del fanciullo; alla l. 104/1992, artt. 8-10, sull'handicap; alla l. 66/1996, art. 11 sulla violenza sessuale; all'art. 342-ter c.c., in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari).

Naturale che l'incontro con l'amministrazione di sostegno dovesse anch'esso, sul piano statutario, tradursi nell'occasione per un ennesimo riscontro.

E tuttavia - occorre dire - i tratti di originalità non sono affatto pochi nel passaggio in esame.

Incombenze, tipologie

Così, anzitutto, sotto il profilo dell'estensione applicativa (Tessaro 2004, 83 ss.; per qualche rilievo Napoli 1988, 293 ss.). Si sa bene quale gamma di risposte metta in gioco, nell'area considerata, l'ordinamento privatistico: un corpo di ascolto e difese tanto meno solenne rispetto alla tradizione (quando mancava, non a caso, ogni accenno testuale all'operato dei servizi), e assiso intorno a una nozione di debolezza attenta a qualunque temperie quotidiana, senza angustie di tipo organicistico. Inevitabile che il suggello legislativo, con un *target* del genere, acquistasse un respiro sensibilmente ampio, destinato come appariva fin dall'inizio:

- a rapportarsi, dal punto di vista delle mansioni, ad un prontuario tra i meno scontati e uniformi: cure mediche, trasporto, igiene, pulizia della casa, comunicazioni, spese quotidiane, passeggiate all'aria aperta, pagamento di bollette, visite domiciliari, esple-

tazione di pratiche burocratiche, supporti farmaceutici, alimenti, etc.;

- a mettere in gioco, sul piano tipologico, un ventaglio quantomai ricco di combinazioni professionali: servizi pubblici, privati, misti, per anziani, per minori autori di reati, per portatori handicap, per malati in ospedale, per ospiti in case di riposo, per down, per alcolisti, per carcerati, per immigrati, e così via:

- a svilupparsi, negli intrecci del futuro, secondo quanto dall'ordinamento verrà man mano affiorando: livelli aggiornati di risorse, nicchie diverse di fragilità, accorpamenti amministrativi più moderni, orizzonti più avanzati di *welfare*, obiettivi mutati per il diritto civile, e così avanti.

Nuove discipline

Non meno importante poi il gioco delle ricadute disciplinari.

C'è in ogni città (le variazioni non sono significative) una quota fisiologica di cittadini bisognosi, non autosufficienti; individui i quali appaiono destinati - qualora un amministratore di sostegno non intervenga al loro fianco - a vivere peggio e a morire prima di quanto potrebbero. Il fatto che i ricorsi al giudice tutelare possano figurare, qua e là, meno numerosi di quanto la matematica vorrebbe, non sarà certo da salutare come un buon segno.

Basta pensare alle indicazioni di cui all'art. 406 ult.co. - circa il dovere per i responsabili dei servizi sociosanitari di proporre, all'occorrenza, un ricorso al giudice tutelare o di effettuare comunque una segnalazione al p.m. Nessun dubbio che ci si trovi ("imperfezioni" formali o rimediali a parte) di fronte a un'enunciazione non meramente astratta, da parte del legislatore del 2004; e alcuni fra gli approdi immediati travalicano, occorre dire, gli stessi confini del primo libro del codice civile.

Così la reazione contro eventuali inadempienze. Almeno nelle ipotesi di palese leggerezza omissiva - dinanzi all'evidenza di danni patrimoniali e non patrimoniali, subito dalla vittima del torto - l'affermazione di un obbligo risarcitorio (a carico dei preposti all'ufficio, talvolta dei singoli operatori, comunque in capo alla pubblica amministrazione nel suo insieme) appare tutt'altro che da escludere.

O ancora il segno di letture più ambiziose, sul terreno politico/sistematico. S'è visto quanti siano oggi, nella nomenclatura non solo privatistica, i motivi che spingono a ricomporre le voci del sostegno, negoziale e gestionale, intorno a una figura soggettiva di tipo inedito, plasmata sui bisogni di chi versa in situazione di malessere - e da allocare, in generale, sul terreno delle "prerogative fondamentali" della persona.

Oppure la ricerca di articolazioni più dense, lungo il territorio. Difficile non dar ragione a chi ritiene come quanto più si affermeranno, presso le comunità interessate, nuovi intrecci organizzativi e amministrativi - con la messa a punto di "tavoli comuni inter-istituzionali", aperti all'impegno di chi abbia a cuore l'attuazione della l. 6/2004 (primi fra tutti i referenti dei servizi) - tanto prima l'emarginazione dei disabili, città per città, mostrerà di regredire.

Giuridificazione della “devianza”

Non vanno infine trascurati, tra i diversi attori della vicenda, i riflessi avvertibili sul piano del linguaggio - le strade destinate cioè ad aprirsi, con quel richiamo, sul fronte di una progressiva giuridificazione della devianza.

Non tanto (attenzione) il comparto privatistico alla conquista di territori inediti, in ambito “psi”; l’universo della fragilità, piuttosto, chiamato ad allargare i propri spazi naturali - deciso a far sentire la sua voce (dall’ alterarsi delle capacità sensorie agli abbonamenti non pagati, dalle catatonie al rifiuto di riscuotere gli affitti, dagli appannamenti della memoria alle incurie sanitarie o riabilitative, dalle dislalie alle assenze croniche dalle assemblee di condominio) nell’ area del neo-sistema di protezione.

Ed è un passaggio scandito dall’opzione, che il legislatore manifesta a un certo punto (art. 408, 4°co., c.c.), circa i rapporti tra vicariato civilistico e funzioni assistenziali - là dove si precisa che il ruolo di operatore sociale e quello di amministratore di sostegno non dovranno mai venire a sovrapporsi.

Calati entro le maglie di una gestione contabile, i lemmi di quel bagaglio “primitivo” - piaghe, litigi fra eredi, imboccamenti, case popolari, comunità protette, siringhe, moduli, cattivi odori, bollette da pagare, fuochi sul pianerottoli, scoppi d’ira, cateteri, riviste enigmistiche, danneggiamenti, buoni pasto, collocamento obbligatorio, tarocchi, feste di carnevale ai centri, neurolettici, *bouffées* deliranti, impudicizie, violenze in famiglia, indennità di accompagnamento, poesie solitarie, t.s.o. abusivi, etc. - avrebbero smarrito la loro purezza debologica?

Di certo vi è l’importanza delle funzioni che l’impedimento in esame, pensato soprattutto per scongiurare conflitti d’interessi (e non importa a prezzo di quali fughe in avanti), finisce per svolgere a livello culturale e semiologico, quale suggello di una garanzia di indipendenza. I ruoli esteriori non si mescolano, anche i vocabolari rimangono distinti; e nemmeno le discipline si confonderanno.

Libera da incombenze gestionali, confermata nei suoi tratti identitari, è la rete stessa delle prese in carico e dell’accoglienza che veglierà - per il futuro - sui beneficiari.

Bibliografia

Baccarani P.; 2006 L’amministratore di sostegno, Giuffrè, Milano

Bonilini G. e Chizzini A.; 2007 L’amministrazione di sostegno, 2° ed., Cedam, Padova

Bortoluzzi A. (a cura di); 2005 L’amministrazione di sostegno. Applicazioni pratiche e giurisprudenza, Utet, Torino notarile, 483-488

Calabrese L. (a cura di): 2003 L’amministrazione di sostegno, alternativa all’interdizione, Maripa edizione, Padova 2004 L’amministratore di sostegno. Dalla teoria alla pratica, Maripa edizioni, Padova

Calò E.; 2004 Amministrazione di sostegno, Giuffrè, Milano

- Carlesso G.; 2008 Intervista sull'amministrazione di sostegno, www.personaedanno.it
- Cendon P.; 1986 Infermi di mente e altri disabili in una proposta di riforma del codice civile, in Pol. dir., 1987, 621-666 2007 A Biella la luce non é arrivata, www.personaedanno.it
- Cendon P. e Citarella G.; 1995 Anime folli. Disagio psichico, danno e riparazione, Marsilio, Venezia (ripubblicato in Cendon, a cura di, 2004, II, 1553-1641)
- Cendon P. (a cura di); 1988 Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione, ESI, Napoli, 1988 1993 Infermità di mente e responsabilità civile, Cedam, Padova
- Certosa L.; 2007 L'abolizione dell'interdizione, un atto d'amore contro ogni tabù, www.personaedanno.it
- Ferrando G. (a cura di); 2005a L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, Giuffrè, Milano
- Ferrando G. e Lenti L. (a cura di); 2006 Soggetti deboli e misure di protezione. Amministrazione di sostegno e interdizione, Giappichelli, Torino; Ferrando G. e Visintini G. (a cura di); 2003 Follia e diritto, Bollati Boringhieri, Torino
- Norcio B. e Toresini L. (a cura di); 1996 Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno. Atti: "I soggetti deboli. La protezione civilistica del disabile psichico" - Trieste 14 novembre, Roma 14 dicembre 1994, in Fogli di Informazione, n. 169, 1996
- Patti S. (a cura di); 2005 L'amministrazione di sostegno, in *Famiglia/Quaderni*, Giuffrè, Milano
- Roma U.; 2004 L'amministrazione di sostegno: i presupposti applicativi e i difficili rapporti con l'interdizione, in *Nuove leggi civili commentate*, 2004, 993-1038
- Ruscello F.; 2004a L'apertura dell'amministrazione di sostegno. i presupposti sostanziali, in *Famiglia*, 719-736
- Serrao E.; 2006 Chi difenderà i deboli dal giudice?, in *GI*, 2006, 1163-1166
- Tagliaferri C.; 2008 L'amministrazione di sostegno, *La Tribuna*, Piacenza
- Trentanovi S.; 2005 La protezione delle persone prive di autonomia, www.personaedanno.it
- Venchiariutti A.; 1995 La protezione civilistica dell'incapace, Giuffrè, Milano 2006 Il discrimen tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione al vaglio della Corte Costituzionale, in *NGCC*, 2006, 1105-1111